SERVIZIO DI LAVANOLO E LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA E DELLE DIVISE ED ABITI DA LAVORO PER I DIPENDENTI E SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI DELL'ASP DELIA REPETTO

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Stazione appaltante:
Asp Delia Repetto
Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia
C.F 80005470366 - P.I 02558870362
Pec: aspdeliarepetto@legalmail.it

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 4

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO 5

ART. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO 5

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 7

ART. 5 – VARIAZIONI QUANTITATIVE DEL SERVIZIO 7

ART. 6 - QUALITÀ DEI TESSUTI E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE 8

ART. 7 - CONFEZIONAMENTO 8

ART. 8 - DETERSIVI 8

ART. 9 - DISINFEZIONE 8

ART. 10 – NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA 9

ART. 11 – NOLEGGIO DELLE DIVISE ED ABITI DI LAVORO 9

ART. 12 - LAVAGGIO, ASCIUGATURA, STIRO, PIEGATURA DELLA BIANCHERIA PIANA E DELLE DIVISE ED ABITI DI LAVORO 12

ART. 13 – MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI BIANCHERIA PIANA, DIVISE ED ABITI DA LAVORO 13

ART. 14 – LAVAGGIO, ASCIUGATURA, STIRO, PIEGATURA E SUDDIVISIONE DELLA BIANCHERIA DEGLI OSPITI 13

ART. 15 - IDENTIFICAZIONE DELLA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI E DELLE DIVISE ED ABITI DI LAVORO 14

15.1 – Biancheria personale degli ospiti 14

15.2 – Divise e abiti di lavoro 14

15.3 – Censimento e gestione informatizzata 14

ART. 16 - MODALITÀ DI RICONDIZIONAMENTO DEL VESTIARIO OSPITI 15

ART. 17 – MODALITÀ DI RITIRO E RICONSEGNA DEL VESTIARIO OSPITI 16

ART. 18 - SOSTITUZIONE BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI DANNEGGIATA 16

ART. 19 - SERVIZIO DI LAVANOLO DI FEDERA E GUANCIALI, DEI TORCIONI E DEI PONCHI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEL VITTO, COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI LAVAGGIO E RICONDIZIONAMENTO 16

ART. 20 – RICONDIZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE DI MATERASSI, CUSCINI DA POSTURA, TENDE, COPERTINE IN PILE DI PROPRIETA' DI ASP 17

ART. 21 - MOVIMENTAZIONE: RITIRO, CONSEGNA, TRASPORTO 17

ART. 22 - PUNTO DI RITIRO/CONSEGNA DEGLI ARTICOLI 19

ART. 23 - CARRELLI 19

ART. 24 – SANIFICAZIONE 19

ART. 25 - REQUISITI DEGLI STABILIMENTI 19

ART. 26 - MEZZI DI TRASPORTO 20

ART. 27 – MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 20
ART. 28 – ONERI A CARICO AFFIDATARIO 20
ART. 29 – DANNI A PERSONE O COSE, COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA' 21
ART. 30 - PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO 22
ART. 31 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' 22
ART. 32 – CONTROLLI, NON CONFORMITA' E AMMANCHI 22
ART. 33 - CLAUSOLE SOCIALI, APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PARI OPPORTUNITÀ (Art. 57, Art. 11 e Allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023) 23
Clausola Sociale di Stabilità Occupazionale 23
Pari Opportunità Generazionali, di Genere e Inclusione Lavorativa (Allegato II.3) 23
ART. 34 - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO 24
ART. 35 – INADEMPIENZE E PENALITÀ 24
ART. 36 - RISOLUZIONE 25
ART. 37 - RECESSO 25
ART. 38 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 25
ART. 39 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010 26
ART. 40 - COMPETENZA E CONTROVERSIE 27
ART. 41 - CODICE DI COMPORTAMENTO 27
ART. 42 – GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 27
GARANZIA PROVVISORIA 27
GARANZIA DEFINITIVA 27
ART. 43 - TUTELA DEI DATI PERSONALI. RISERVATEZZA 28

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Le attività oggetto dell'appalto, consistono principalmente in:

- Servizio di lavanolo biancheria piana Casa Residenza Anziani;
- Servizio di lavanolo divise personale Casa Residenza Anziani e Centro Diurno;
- Servizio di lavaggio indumenti ospiti Casa Residenza Anziani;

La stazione appaltante ASP Delia Repetto gestisce:

SERVIZIO	MAX NUMERO OSPITI
Casa Residenza Anziani Via Circondaria Nord, 39 – 41013 Castelfranco Emilia	62
Centro Diurno Via dei Mille, 26 – 41013 Castelfranco Emilia Loc. Piumazzo	20

Per i quali intende affidare l'appalto di:

3.1) fornitura in regime di lavanolo di tutti i manufatti tessili costituenti la biancheria piana per la Casa Residenza Anziani, nuovi di fabbrica, comprensiva del ritiro dello sporco, del lavaggio, della disinfezione ove necessario, dell'asciugatura, della stiratura, della manutenzione, della piegatura, del confezionamento e della riconsegna del pulito;

3.2) fornitura in regime di lavanolo delle divise del personale sanitario e socio-sanitario e degli abiti da lavoro della Casa Residenza Anziani e del Centro Diurno, nuovi di fabbrica, comprensiva del servizio di ricondizionamento sanitizzante, manutenzione e riconsegna;

3.3) fornitura in regime di lavanolo di guanciali e federe, dei torcioni e dei ponci destinati alla distribuzione del vitto, comprensiva del relativo servizio di lavaggio e ricondizionamento;

3.4) servizio di lavaggio, asciugatura, stiratura, piegatura e piccoli rammendi della biancheria personale degli ospiti della Casa Residenza, con ritiro e riconsegna dei capi; si precisa che in caso di grandi strappi o scuciture molto evidenti, il capo va rinviato all' ASP, che valuterà il da farsi.

3.5) servizio di lavaggio, disinfezione ove necessario, asciugatura, stiratura e ricondizionamento dei materassi, delle tende, delle copertine in pile e degli altri eventuali effetti letterecci di proprietà della Stazione Appaltante;

3.6) esecuzione della disinfezione preventiva o contestuale al lavaggio di qualsiasi dispositivo tessile riutilizzabile classificato a "rischio infettivo", su espressa indicazione della Stazione Appaltante;

3.7) fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca. I sacchi destinati alla biancheria ordinaria dovranno essere realizzati in polietilene a bassa densità conforme alla norma UNI 7642, con spessore non inferiore a 0,6 mm e chiusura mediante laccio autostatico. Per la biancheria infetta, o presunta tale, dovranno essere utilizzati un sacco interno idrosolubile e un secondo sacco esterno di colore rosso, con spessore non inferiore a 1 mm;

3.8) servizio di trasporto, ritiro della biancheria sporca e riconsegna del materiale pulito, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Capitolato.

Il ritiro della biancheria sporca e la consegna del materiale pulito dovranno essere effettuati con frequenza non inferiore a tre volte alla settimana.

La remunerazione del servizio è determinata come segue:

- **canone giornaliero per posto letto** per il servizio di lavanolo della biancheria piana (Art. 10)

- **canone mensile per ciascun operatore** in effettivo servizio per il servizio di lavanolo delle divise del personale (Artt. 11-12)
- **corrispettivo a euro/kg** per il servizio di lavaggio e piccolo rammendo della biancheria personale degli ospiti (Artt. 14-15-16-17-18)
- **corrispettivo unitario a pezzo** per il servizio di lavanolo di federe e guanciali, dei torcioni e dei ponchi destinati alla distribuzione del vitto (Art. 19);
- **corrispettivo unitario a pezzo** per il lavaggio e il ricondizionamento dei materassi e dei cuscini antidecubito di proprietà della Stazione Appaltante (Art. 20);
- **corrispettivo a euro/kg** per il lavaggio e il ricondizionamento delle tende, delle copertine in pile, e di eventuali ulteriori effetti letterecci di proprietà della Stazione Appaltante (Art. 20).
- **corrispettivo unitario a pezzo** per la fornitura delle etichette (Art. 15)

La fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca e la consegna della biancheria pulita dovrà essere già ricompresa nella remunerazione di cui sopra.

Il Servizio andrà svolto nel rispetto dei CAM D.M. del 09/12/2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" e dal D. M. 7/02/2023 "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili".
Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni di rinnovo e proroga, è pari a tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o dalla data del *verbale di consegna ed esecuzione anticipata* del servizio. Ai sensi dell'art. 17, co. 8 D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per ulteriori due anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
1	Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco	98310000-9	
Importo a base di gara triennale comprensivo di manodopera			**€ 380.560,20**
DI CUI PER LA MANODOPERA			€ 114.168,06
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 200,00
Opzioni per aumento del 20% (art. 120 c.9 D. Lgs. 36/2023) comprensivo di manodopera			€ 76.112,04

Opzioni per proroga di due anni (art. 120 c. 10 D. Lgs. 36/2023) comprensivo di manodopera	€ 253.706,80
Opzioni per aumento del 20% proroga (art. 120 c.9 D. Lgs. 36/2023) comprensivo di manodopera	€ 50.741,36
Opzione proroga tecnica (art. 120 comma 11 D. Lgs 36/23) comprensivo di manodopera	€ 63.426,70
Importo complessivo	€ 824.747,10

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 114.168,06 calcolati come meglio specificato nella relazione tecnico illustrativa.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL Lavanderie Industriali.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con *FONDI DELL'AMMINISTRAZIONE*

Le tabelle di seguito riportate rappresentano il dettaglio analitico dei criteri di determinazione dell'importo complessivo dell'appalto. Per ciascun servizio sono indicati i relativi quantitativi e valori unitari, comprensivi della componente relativa al costo della manodopera, al fine di rendere verificabile la formazione dell'importo complessivo riportato nella precedente tabella.

BIANCHERIA PIANA € 284.863,70

COSTO A POSTO LETTO AL GIORNO	**NR. POSTI LETTO**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**
€ 2,10	62	€ 142.569,00	€ 95.046,00	€ 23.761,50
COSTO PONCHI PER DISTRIBUZIONE VITTO	**STIMA Q.TA' X 3 ANNI**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**
€ 1,73	3000	€ 5.190,00	€ 3.460,00	€ 865,00
COSTO CUSCINI DA POSTURA	**STIMA Q.TA X 3 ANNI**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**
€ 3,00	120	€ 360,00	€ 240,00	€ 60,00
COSTO CUSCINI E FEDERE	**NR. RICHIESTO**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**
€ 2,10	72	€ 5.443,20	€ 3.628,80	€ 907,20
COSTO TORCIONI	**NR. RICHIESTO**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**
€ 0,46	100	€ 138,00	€ 92,00	€ 23,00
COSTO MATERASSI	**STIMA LAVAGGI 3 ANNI**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**

€ 20,00	30	€ 600,00	€ 400,00	€ 100,00
COSTO TENDE	**STIMA Q.TA IN KG X 3 ANNI**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**
€ 4,50	240	€ 1.080,00	€ 720,00	€ 180,00

BIANCHERIA OSPITI € 301.950,00:

COSTO AL KG	**STIMA Q.TA IN KG X 3 ANNI**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**
€ 4,50	36.000*	€ 162.000,00	€ 108.000,00	€ 27.000,00
***comprensivo delle coperte in pile degli ospiti**				
COSTO ETICHETTE	**STIMA Q.TA X 3 ANNI**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**
€ 0,50	5.400	€ 2.700,00	€ 1.800,00	€ 450,00

DIVISE ED ABITI DA LAVORO € 110.880,00:

COSTO AL MESE AD OPERATORE	**NR. OPERATORI ANNUI STIMATO**	**COSTO TRIENNIO**	**PROROGA 2 ANNI**	**PROROGA TECNICA**
€ 30,00	56	€ 60.480,00	€ 40.320,00	€ 10.080,00

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo massimo della commessa nel periodo di riferimento è meramente indicativo e non costituisce impegno a carico del committente Asp Delia Repetto, che non assume obbligo di emanare ordinativi fino al raggiungimento di detto importo massimo.
L'importo indicato nel contratto e il valore massimo stimato dell'appalto, devono ritenersi presunti, in ragione dell'effettivo fabbisogno di servizi per tutto il tempo di durata del contratto, di eventuali vincoli finanziari e normativi, vincoli derivanti dal bilancio in relazione alla futura programmazione di risorse della struttura.
All'affidatario sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni pezzo/ prestazione al netto del ribasso offerto), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.

ART. 5 – VARIAZIONI QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Il presente articolo è redatto sul principio della presupposizione, in conseguenza del quale i dati concernenti le attività ed i volumi dei servizi sono indicativi.
L'affidatario avrà l'obbligo di evadere tutte le necessità in relazione ai servizi indicati in precedenza, tenendo conto dei quantitativi necessari per il buon funzionamento del servizio, e comunque soddisfacendo le esigenze espresse dal referente ASP.
Considerata la natura e la variabilità delle prestazioni si precisa che i dati di attività sono da intendersi puramente indicativi e non impegnativi per Asp Delia Repetto, in quanto le quantità effettive, i consumi ed i volumi indicati potranno variare anche in considerazione del numero di ospiti nella struttura.
All'Aggiudicatario verranno liquidate le attività effettivamente prestate nel periodo di riferimento della fattura.
Si specifica che la quantità del servizio potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nei casi di:

- Eventi straordinari che mutino sostanzialmente la struttura di ASP;
- Apertura e/o chiusura servizi;
- aumento o diminuzione del numero di dipendenti;
- Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo di ASP;

La Ditta aggiudicataria non potrà rivendicare per tali azioni alcun onere o costo, né porre in essere alcuna rivendicazione e/o richiesta di indennizzo a carico di ASP, fatto salvo il diritto di recesso qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 6 - QUALITÀ DEI TESSUTI E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Si rimanda a quanto richiesto nell'allegato Capitolato tecnico e comunque nel rispetto dei CAM D.M. del 09/12/2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" e dal D.M. 7/02/2023 "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili".

ART. 7 - CONFEZIONAMENTO

Al termine del processo di lavoro e in sequenza alle fasi di lavaggio e stiro seguirà il confezionamento.
E' richiesto in particolare che i capi vengano confezionati in buste termosaldate in polietilene utili a garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali e preservare il materiale contenuto da eventuali contaminazioni, trasparenti e contenenti un quantitativo costante e prefissato di capi.
Ciascuna confezione deve contenere la medesima tipologia di biancheria e deve recare all'esterno un tagliando di controllo che ne identifichi il contenuto, il quantitativo e consenta gli accertamenti del caso.
Le divise dovranno essere consegnate opportunamente stirate e piegate.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto indicato nell'allegato Capitolato tecnico e comunque nel rispetto dei CAM D.M. del 09/12/2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" e dal D.M. 7/02/2023 "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili".

ART. 8 - DETERSIVI

I detersivi e altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti a quanto indicato nell'allegato Capitolato tecnico e comunque nel rispetto del CAM D.M. del 09/12/2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria".

ART. 9 - DISINFEZIONE

È richiesta inoltre, un'accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo classificato a "rischio infettivo" per esplicita indicazione di ASP.
Il processo di disinfezione avviene attraverso un trattamento di lavaggio utile a garantire la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni che si trovano all'esterno ed all'interno dei prodotti contaminati, in modo tale da interrompere irreversibilmente le catene infettive.
Attraverso un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione tra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Per materiali particolari che richiedano trattamenti diversi dal lavaggio ad acqua, questi devono essere precisati e comunque garantire la disinfezione del prodotto. Il trattamento di disinfezione dovrà avvenire secondo quanto descritto nella relazione tecnica presentata in sede di gara. Tutta la biancheria, il vestiario ed i dispositivi sporchi riutilizzabili ed in uso presso le strutture che, secondo specifica indicazione di ASP, dovessero risultare a rischio infettivo o nei cui confronti si ritiene di dovere applicare speciali precauzioni igieniche, saranno raccolti separatamente in appositi sacchi idrosolubili, facilmente distinguibili dagli altri (o per il colore o per l'indicazione su di essi riportata), a loro volta inseriti in un secondo sacco impermeabile in polietilene di colore rosso, trasportati in idonei contenitori, ermeticamente chiusi e da utilizzare solo per questo scopo.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto indicato nell'allegato Capitolato tecnico e comunque nel rispetto dei CAM D.M. del 09/12/2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" e dal D.M. 7/02/2023 "Criteri

ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili".

ART. 10 – NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA

Fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili, costituiti dalla biancheria piana di corredo letti e dei bagni nel rispetto di quanto indicato nell'allegato Capitolato tecnico e comunque nel rispetto dei CAM D.M. del 09/12/2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" e dal D.M. 7/02/2023 "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili".

In particolare, servizio di fornitura (a noleggio) della biancheria piana, del suo ritiro e ricondizionamento, nonché dell'organizzazione dei rifornimenti continuativi per l'espletamento di attività socio sanitarie o ausiliarie, nell'ambito di struttura residenziale per anziani.

L'Affidatario ha l'obbligo di fornire in noleggio la biancheria piana, occorrente alla struttura residenziale per coprire i fabbisogni per n. 62 posti letto. All'avvio del servizio la struttura dovrà essere rifornita della dotazione completa di biancheria piana costituita dalla dotazione iniziale letto o servizio + ***una scorta*** minima utile a garantire, in base alle presenze degli ospiti, la copertura delle necessità per ulteriori due giorni. La consistenza della dotazione iniziale e della relativa scorta, oltre alle caratteristiche, è riportata nel **Capitolato Tecnico.**

ASP fissa, in base alle presenze giornaliere ed agli spazi presenti nei guardaroba la dotazione ottimale (dotazione iniziale + scorta), nell'intesa comunque che, per ragioni di maggior efficienza del servizio, detta dotazione potrà essere incrementata o rivista in diminuzione a semplice richiesta. A giorni alterni, esclusi i festivi, dovranno avvenire le operazioni di rifornimento degli articoli puliti in modo da garantire la costante disponibilità nella struttura della predetta "scorta". Nelle giornate prefestive (es. sabato), l'Affidatario dovrà garantire rifornimento di biancheria in misura tale da coprire le necessità anche per il successivo o successivi giorni festivi. Tutti gli articoli di biancheria piana forniti a noleggio devono essere consegnati puliti e stirati. La riparazione da parte dell'Affidatario degli articoli di biancheria piana deteriorata è ammessa salvo che essa contrasti, a giudizio insindacabile di ASP, con la funzionalità, i requisiti prestazionali ed il decoro estetico della stessa. Gli articoli di biancheria piana che per normale usura risultassero non più idonei saranno tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'Affidatario.

L'Affidatario deve garantire un sistema di controllo costante delle scorte al fine di evitare qualsiasi inconveniente legato alla carenza di biancheria pulita. I copriletto ed i panni in lavanolo dovranno essere ignifughi.

Nel canone a posto letto al giorno si intendono compresi i seguenti articoli:

a) ASCIUGAMANO BIDET;
b) ASCIUGAMANO VISO;
c) TELO BAGNO;
d) LENZUOLO CON ANGOLI;
e) LENZUOLO SINGOLO;
f) PANNO/TRAPUNTINO PER STAGIONE INVERNALE
g) COPRILETTO sia in d'estate che in inverno
h) TRAVERSA CON ALI;

Dovrà pertanto essere garantita, in ogni periodo dell'anno, un'adeguata dotazione di biancheria da letto, tale da assicurare agli ospiti condizioni di comfort termico, con particolare riguardo al mantenimento di un adeguato calore durante il periodo invernale.

ART. 11 – NOLEGGIO DELLE DIVISE ED ABITI DI LAVORO

Per quanto riguarda gli indumenti da lavoro (divise) l'appaltatore dovrà a quanto indicato nell'allegato Capitolato tecnico e comunque nel rispetto dei CAM D.M. del 09/12/2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" e dal D.M.

7/02/2023 “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili”.
Di seguito tabella indicativa del personale:

progr.	Figura	Personale in servizio	Personale variabile
1	Responsabili Attività Assistenziali	3	
2	Operatori socio sanitari	33	5
3	Infermieri	5	1
4	Fisioterapisti	2	1
5	Animatori	2	
6	Portinaia	1	
7	Guardarobiera	1	
8	Manutentore	1	
9	Medico	1	

Le figure di cui ai punti 1 – 2 – 3 - 5 – 6 – 7 dovranno essere dotate di giacca con bottone e tasche, pantalone con tasche e felpa.
Le figure di cui al punto 4 dovranno essere dotate di polo con tasca, pantalone e felpa
La figura di cui al punto 8 dovrà essere dotata di t-shirt, pantaloni da lavoro con tasche e felpa.
La figura di cui al punto 9 sarà dotata solo del camice.
Le giacche dovranno essere fornite di taschino con bordo di colore differenziato in base al profilo professionale di appartenenza, secondo la seguente codifica:

- **Responsabili Attività Assistenziali**;
- **Operatori Socio-Sanitari/Portinaia/Guardarobiera**;
- **Infermieri**;
- **Fisioterapisti**;
- **Animatore**;

La codifica cromatica dei capi, sarà definita in accordo con ASP.
Al singolo operatore è assegnato, in base alla dotazione individuale prefissata, un numero di capi personalizzati in base alla taglia e indicativamente n. 5 giacche/polo/t-shirt, n. 5 pantaloni e n. 2 felpe per dipendente.
In caso di situazioni emergenziali o straordinarie, quali, a titolo esemplificativo, emergenze sanitarie (es. COVID-19), potrà essere incrementata la dotazione individuale o richiesta la fornitura di articoli (quali esempio camici) in funzione delle effettive necessità operative, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per ASP.
Per quanto riguarda le caratteristiche che dovranno avere i capi si rimanda al capitolato tecnico.
Le divise, occorrenti al personale dipendente della struttura e da fornire a noleggio, devono essere consegnate nuove di fabbrica, sempre pulite ed in buono stato d’uso e distinte come illustrato successivamente.

DIVISE PERSONALIZZATE

Al singolo operatore è assegnato, in base alla dotazione individuale prefissata, un numero di capi personalizzati in base alla taglia e indicativamente n. 5 giacche/polo/t-shirt, n. 5 pantaloni e n. 2 felpe per dipendente.
La personalizzazione deve essere effettuata con modalità concordate con ASP. In ogni caso l’etichettatura non dovrà scolorirsi o staccarsi.
Le dotazioni minime ed indicative, oltre alle caratteristiche, sono indicate nella tabella riportata nel Capitolato Tecnico

Per tutela della privacy dell'operatore le modalità di personalizzazione dovranno essere previamente concordate nei dettagli con ASP.
Le divise devono essere fornite dall'Appaltatore nelle taglie concordate con ASP e consegnate entro 4 giorni dalla richiesta.
Il quantitativo complessivo delle divise potrà ovviamente variare nel corso dell'appalto a seconda del numero effettivo del personale in servizio, numero condizionato da interruzione di rapporti di lavoro o ampliamenti nell'organico.
L'Appaltatore deve possedere una gamma di taglie tale da garantire la vestibilità di tutto il personale.
La rilevazione taglie, all'avvio del servizio, compete all'Appaltatore.
Per gli operatori che non troveranno perfetto riscontro con nessuna delle taglie campione devono essere realizzate modifiche personalizzate prima della consegna della dotazione individuale. Eventuali adattamenti (lunghezza maniche, orlo etc.) devono essere effettuati a cura dell'Appaltatore senza onere alcuno per la Stazione appaltante.
In caso di variazione di taglia l'Appaltatore dovrà provvedere, senza aggravio di spesa per la Stazione appaltante, alla sostituzione del vestiario in dotazione con taglia adeguata.
L'Appaltatore deve garantire, per ciascuna tipologia di capo, i cambi settimanali utili all'espletamento, per ogni figura professionale, della propria attività e per fronteggiare qualsiasi emergenza.
I capi personalizzati ricevuti in dotazione dovranno essere tempestivamente restituiti all'Appaltatore in ciascuna delle seguenti circostanze:

- termine del contratto;
- la persona interessata cambi funzione o qualifica e sia per questo autorizzata ad essere corredata di una nuova divisa diversa da quella precedente;
- la persona interrompa il suo rapporto di lavoro con la Committenza (dimissioni, licenziamento, pensionamento…).

Il servizio dovrà comunque essere organizzato ed indirizzato al rispetto delle seguenti disposizioni di carattere generale:

- divieto assoluto di esecuzione di rammendi o rattoppi in presenza di strappi, tagli o altro tipo di danno materiale visibile;
- divieto assoluto di apportare modifiche, se non concordate con ASP;
- i capi colorati dovranno essere sostituiti nel momento in cui i colori abbiano perso la loro intensità originale e si presentino sbiaditi, indipendentemente dallo stato d'uso dei capi medesimi;
- le divise dovranno mantenere, per tutta la durata dell'appalto e salvo variazioni autorizzate dalla Stazione appaltante, le caratteristiche di produzione e di foggia evidenziate in sede di gara.

I capi dovranno essere identificati mediante apposizione di apposito codice a barre, o altro sistema identificativo, atto ad evidenziare la tracciabilità dell'intero processo di lavaggio e di utilizzo; tale aspetto organizzativo del servizio dovrà essere illustrato nel progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara.
L'Appaltatore ha l'obbligo di rassegnare report mensili utili ad evidenziare il numero dei lavaggi e lo stato d'uso del vestiario.

DIVISE NON PERSONALIZZATE

Oltre alle divise personalizzate, l'Appaltatore deve fornire capi di biancheria confezionata non personalizzata quale dotazione di nucleo conformemente alle indicazioni generali riportate nella tabella precedente alla voce **"Personale variabile".**
Le dotazioni minime ed indicative, oltre alle caratteristiche, sono indicate nella tabella riportata nel Capitolato Tecnico
Poiché il personale indicato nella voce "**Personale variabile"** rappresenta esclusivamente il numero massimo di unità che potrà essere richiesto nel corso dell'appalto e non è possibile definire

preventivamente la distribuzione delle relative taglie, l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di tutte le misure indicate dalla Stazione Appaltante, assicurando la pronta fornitura dei capi nelle taglie richieste, fino alla copertura del numero massimo di unità previsto.

Tutte le divise rappresentano un diritto per il dipendente e rivestono un importante ruolo per il mantenimento di idonee condizioni di igiene e di sicurezza del lavoro oltre a veicolare l'immagine che la struttura offre all'utenza. È quindi indispensabile che la divisa, oltre a essere adeguata alla funzione che ogni dipendente riveste, sia sempre pulita e in buono stato.

ART. 12 - LAVAGGIO, ASCIUGATURA, STIRO, PIEGATURA DELLA BIANCHERIA PIANA E DELLE DIVISE ED ABITI DI LAVORO

Il lavaggio della biancheria piana e delle divise e abiti di lavoro e le operazioni connesse devono essere eseguite a regola d'arte, affinché i capi consegnati risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.
Il processo di lavaggio deve:

- mantenere igienicamente pulita la biancheria eliminando qualsiasi tipo di sporco e macchie di qualsiasi genere (materiale organico, prodotti medicamentosi…);
- garantire un idoneo trattamento di disinfezione;
- mantenere il più possibile integro l'aspetto estetico dei colori e la consistenza delle fibre dei capi di biancheria soggetti ad usura durante il lavaggio e lo stiro;
- garantire un risciacquo o trattamento idoneo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti;
- garantire l'eliminazione di tutti gli odori e la rimozione di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli…);
- garantire idonei requisiti di morbidezza.

La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tale biancheria dovrà essere eliminata e sostituita. L'Appaltatore è tenuto a garantire processi di lavorazione specializzati e differenziati per la biancheria piana, il vestiario ospiti, la biancheria infetta. A tale scopo deve provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo, il colore, l'uso e il grado di sporco al fine di adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, asciugatura, finissaggio, stiro e piegatura più idoneo ad ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio che della buona conservazione dei capi. Dovranno inoltre essere seguite dall'Appaltatore regole essenziali quali il corretto utilizzo ed il regolare ciclo di lavorazione delle macchine stesse e l'appropriato utilizzo dei detersivi con particolare riferimento alla qualità, quantità e consumi. Il ciclo di lavaggio deve essere costituito dalle seguenti fasi realizzate in successione o parzialmente combinate: ammollo, prelavaggio, lavaggio, candeggio/disinfezione, risciacquo, neutralizzazione e centrifugazione/pressatura. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possono reagire e attivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicamenti o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche provocando danni agli utenti, dei quali l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere. La biancheria piana e confezionata che, a giudizio esclusivo dei responsabili dei servizi, non risultasse perfettamente pulita (per macchie, aloni, cattivo odore…), asciugata, stirata o infeltrita deve essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese dell'Appaltatore. In tale ipotesi la biancheria ritenuta imperfetta sarà riconsegnata separatamente da quella sporca. L'Appaltatore deve garantire, anche per i capi in cotone, il mantenimento delle misure originarie. L'asciugatura deve essere accurata e non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%-Kg, soglia oltre la quale si determina la predisposizione ad una rapida contaminazione e la formazione di cattivi odori durante la fase dello stoccaggio. La biancheria pulita

dovrà presentare carica microbica nei limiti delle vigenti normative in materia ed essere priva di specie patogene. L'asciugatura dei capi dovrà garantire che il residuo tasso di umidità non sia tale da creare contaminazioni od odori durante lo stoccaggio presso la ditta e/o le strutture. La biancheria stirata dovrà mantenere le forme di origine e non presentare pieghe o plissettature.
Il confezionamento / imballaggio dei capi dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di salubrità e integralità degli stessi sino al momento del loro utilizzo presso le strutture.

ART. 13 – MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI BIANCHERIA PIANA, DIVISE ED ABITI DA LAVORO

L'Appaltatore dovrà procedere ad un attento controllo di tutta la biancheria piana e delle divise del personale, da riconsegnare pulita provvedendo alla separazione di quei capi che risultino strappati, scuciti, mancanti di bottoni, tasche o comunque aventi necessità di rammendo. All'occorrenza dovrà provvedere, senza aggravio di spese a carico della Stazione appaltante, al piccolo rammendo su tutti gli articoli e i capi che ne presentassero la necessità mediante l'effettuazione, a regola d'arte, di operazioni che consentano il funzionale reimpiego dei capi trattati, con esclusione di quei lavori che comportino l'applicazione o la sostituzione di considerevoli parti tessili. In particolare per piccolo rammendo si intende a titolo esemplificativo l'esecuzione delle operazioni di ripristino di seguito elencate:

- fissare saldamente i bottoni
- applicazione degli automatici a pressione
- cucitura delle fettucce e cerniere
- applicazione delle tasche che si dovessero staccare durante il trattamento;
- rifacimento orli di pantaloni, camici, casacche, grembiuli, compresi gli orli delle maniche;
- rammendo di minimi strappi;
- rifacimento orli e cimose della biancheria piana anche per tutto il perimetro del capo;
- rammendo asole (per ogni capo, se necessario, si intende il rammendo di tutte le asole presenti);
- sostituzione bottoni, cerniere, lacci, coulisse *etc* mancanti con fornitura degli stessi, uguali a quelli presenti.

Pertanto, ogni singolo capo di biancheria sia piana che divise, prima della riconsegna, dovrà essere accuratamente controllato e riparato dall'Appaltatore affinché non venga riconsegnato con strappi, scuciture, cuciture non idonee, mancanza di bottoni, mancanza di tasche, lacerazioni, rotture di coulisse od altre imperfezioni. La riparazione dei capi usurati da parte dell'Appaltatore è ammessa salvo che essa contrasti con la funzionalità, i requisiti prestazionali ed il decoro estetico degli stessi a giudizio insindacabile della Stazione appaltante. I capi a noleggio rotti, macchiati, eccessivamente usurati o comunque non corrispondenti ai minimi criteri di pulizia e decoro, devono essere tempestivamente eliminati e sostituiti con capi aventi medesimi requisiti, così come quelli che abbiano perso i loro requisiti fisico-meccanici (es. capo ristretto o infeltrito). Le metodologie di controllo dei capi difettosi adottate dall'Appaltatore vanno descritte nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

ART. 14 – LAVAGGIO, ASCIUGATURA, STIRO, PIEGATURA E SUDDIVISIONE DELLA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

Il servizio di ricondizionamento e manutenzione della biancheria personale degli ospiti consiste nel prelievo dalla Casa Residenza, nel lavaggio, asciugatura, stiro, piegatura, interventi sartoriali, piccoli rammendi e riconsegna degli indumenti. Gli indumenti rammendati dovranno essere impacchettati a parte e accompagnati da apposita bolla che ne evidenzi il rammendo eseguito**.**
A titolo indicativo la gamma dei capi di vestiario oggetto di lavaggio è la seguente:

- Maglie intime, mutande, tutoni, maglie varie, tute da ginnastica, pantaloni vari, abbigliamento da esterno (giacche, sciarpe, cappelli, guanti), cardigan, plaid, calze, bermuda, gonne, pigiami, camicie normali e da notte, scialle, fazzoletti da naso, gilets, abiti da donna, accappatoi, ecc.

ART. 15 - IDENTIFICAZIONE DELLA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI E DELLE DIVISE ED ABITI DI LAVORO

L'Affidatario dovrà garantire la completa tracciabilità di tutti i capi oggetto del servizio, sia della biancheria personale degli ospiti, sia delle divise e degli abiti di lavoro, per l'intero ciclo di lavorazione e movimentazione.
L'identificazione dei capi dovrà essere effettuata mediante apposito sistema di individuazione e riconoscimento (a titolo esemplificativo: etichette, chip, sistemi RFID o sistemi equivalenti), idoneo a consentire l'associazione certa e univoca del singolo capo all'utente/proprietario o all'assegnatario e la relativa tracciabilità durante tutte le fasi del servizio.
Le modalità di identificazione sono differenziate in relazione alla tipologia dei capi, come di seguito specificato.

15.1 – Biancheria personale degli ospiti

L'identificazione della biancheria personale degli ospiti sarà effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante, che provvederà all'apposizione sul singolo capo del sistema di identificazione previsto.
A tal fine, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante, in comodato d'uso gratuito per tutta la durata dell'appalto, idonea apparecchiatura per l'apposizione delle etichette identificative, quale termoetichettatrice/termosaldatrice, completa degli eventuali accessori necessari al suo corretto funzionamento.
L'Affidatario dovrà inoltre fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta della stessa e secondo le quantità necessarie, le etichette destinate all'identificazione della biancheria personale degli ospiti. La fornitura delle etichette sarà remunerata secondo quanto previsto nell'offerta economica, trattandosi di materiale oggetto di specifica quotazione.
Le etichette dovranno essere fornite in tempi compatibili con le esigenze del servizio e dovranno essere idonee al sistema di identificazione adottato e alle modalità di trattamento previste per i capi.
Le etichette e il relativo sistema di applicazione dovranno essere idonei a garantire la permanenza dell'identificazione durante i successivi cicli di lavaggio e trattamento e, al contempo, non dovranno arrecare fastidi, irritazioni, allergie o altri inconvenienti all'utente, né compromettere la vestibilità, l'estetica, l'integrità o le caratteristiche originarie del capo.

15.2 – Divise e abiti di lavoro

L'identificazione delle divise e degli abiti di lavoro sarà effettuata direttamente dall'Affidatario, che provvederà, a propria cura e spese, all'apposizione del relativo sistema di identificazione su ciascun capo.
L'Affidatario dovrà garantire che il sistema adottato consenta l'identificazione certa e univoca del capo e la sua associazione all'operatore cui lo stesso è assegnato, nonché la tracciabilità del capo durante tutte le fasi di presa in carico, movimentazione, lavaggio, trattamento, riconsegna e distribuzione.
Il sistema di identificazione utilizzato dovrà essere resistente ai trattamenti previsti dal servizio e non dovrà compromettere la vestibilità, l'estetica, l'integrità o le caratteristiche del capo, né arrecare fastidi o inconvenienti all'utilizzatore.

15.3 – Censimento e gestione informatizzata

L'Affidatario dovrà provvedere al censimento e alla registrazione informatizzata di tutti i capi, sia della biancheria personale degli ospiti sia delle divise e degli abiti di lavoro.
A tal fine, dovrà essere utilizzato un unico sistema gestionale informatizzato, messo a disposizione dall'Affidatario, idoneo a gestire in maniera integrata e distinta le due tipologie di capi.

La diversa attribuzione delle attività di identificazione di cui ai precedenti punti 15.1 e 15.2 non comporterà l'utilizzo di sistemi gestionali distinti: tutti i capi dovranno confluire nel medesimo sistema

gestionale informatizzato, nel quale dovranno essere mantenute separate e riconoscibili le rispettive categorie e relative informazioni.
L'Affidatario dovrà garantire che le operazioni di censimento e registrazione siano effettuate con modalità e tempistiche tali da assicurare la completa, corretta e tempestiva tracciabilità dei capi per tutta la durata del servizio, rendendo disponibili alla Stazione Appaltante le informazioni necessarie ai fini del controllo e della verifica del servizio.
Eventuali malfunzionamenti o indisponibilità del sistema di identificazione o del gestionale non dovranno determinare la perdita delle informazioni relative ai capi né compromettere la continuità e la tracciabilità del servizio.

ART. 16 - MODALITÀ DI RICONDIZIONAMENTO DEL VESTIARIO OSPITI

Il processo di lavaggio potrà essere effettuato sia ad acqua che a secco, privilegiando il metodo tradizionale del lavaggio in lavatrice, con l'utilizzo di detersivi idonei, abbinati a temperature dell'acqua e cicli di lavaggio adeguati. Per i capi delicati (lana, seta, misto lana ecc.), l'Appaltatore dovrà far uso di idonei e specifici sistemi di lavaggio, in grado di garantire buoni risultati (eliminazione dello sporco ed aloni). Il trattamento non dovrà essere lesivo e in ogni caso adatto alle caratteristiche dei tessuti, alla loro qualità ed al loro grado di sporco. Il lavaggio deve essere eseguito a regola d'arte, con la consegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati.
L'Appaltatore, col processo di lavaggio, deve garantire:

- l'eliminazione di residui chimici tossici, irritanti o comunque tracce dei prodotti utilizzati che possano provocare allergie, irritazioni e altri inconvenienti;
- la sanificazione dei capi;
- l'assenza di alcalinità nei tessuti;
- l'asciugatura dei capi di vestiario non deve lasciare un tasso di umidità residuo (superiore al 4% al Kg), tale da essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori;
- l'eliminazione degli odori;
- la dovuta morbidezza dei capi lavati per favorirne la vestibilità.

La biancheria pulita dovrà presentare carica microbica nei limiti delle vigenti normative in materia ed essere priva di specie patogene. L'asciugatura dei capi dovrà garantire che il residuo tasso di umidità non sia tale da creare contaminazioni od odori durante lo stoccaggio presso la ditta e/o le strutture. La biancheria stirata dovrà mantenere le forme di origine e non presentare pieghe o plissettature.
Il confezionamento / imballaggio dei capi dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di salubrità e integralità degli stessi sino al momento del loro utilizzo presso le strutture.
Prima delle operazioni di lavaggio l'Appaltatore dovrà provvedere, mediante proprio personale ed all'interno dei propri locali di produzione, alla suddivisione e cernita della biancheria, per tipologia ed uso, al fine di garantire ad ogni capo:

- il lavaggio appropriato;
- evitarne il restringimento e l'infeltrimento;
- il deterioramento dei tessuti.

La biancheria che ad esclusivo giudizio della committenza risulterà non sufficientemente lavata o mal stirata, dovrà essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese dell'Appaltatore e riconsegnata entro 48 ore. Per particolari capi di vestiario di delicata fattura ed intrinseco valore riconosciuto, (es. capi in pelle, cachemire ecc.) il cui trattamento di lavaggio, sia in acqua che con altri sistemi, può pregiudicarne la durata e/o l'integrità, (ovvero, prima dell'esecuzione delle fasi di lavaggio, vengano riscontrate macchie di difficile rimozione per le quali si rende necessario un trattamento tale da pregiudicare l'integrità del capo stesso), l'Appaltatore è esonerato dall'obbligo del lavaggio, dandone immediata comunicazione all'ASP. Gli eventuali interventi sartoriali richiesti devono garantire che il risultato della riparazione non contrasti con la funzionalità e il decoro estetico dei capi di vestiario dei residenti.

ART. 17 – MODALITÀ DI RITIRO E RICONSEGNA DEL VESTIARIO OSPITI

Il ritiro degli indumenti sporchi, raccolti in appositi sacchi colorati, e la consegna di quelli puliti dovrà avvenire presso il guardaroba dell'ASP con personale e materiale (idonei sacchi per ritiro e consegna) a carico dell'Appaltatore. Il ritiro e la riconsegna dovranno avvenire almeno tre volte alla settimana, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali, con le stesse modalità di trasporto, di giorni ed orari di ritiro/riconsegna della biancheria piana e confezionata. Qualora il giorno di consegna coincida con un giorno festivo, l'Appaltatore dovrà effettuare il servizio nel giorno immediatamente precedente o successivo, previo accordo con il Responsabile del servizio/struttura. Qualora inoltre l'Appaltatore, per cause impreviste, non fosse in grado di rispettare gli orari predeterminati per il ritiro/consegna della biancheria, dovrà darne immediato avviso (anche telefonico).
La riconsegna degli indumenti puliti dovrà avvenire entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data del ritiro, con contemporaneo rilascio di un documento giustificativo riportante la quantità consegnata per ogni servizio, l'indicazione del peso globale dei capi puliti in consegna. La biancheria personale pulita degli ospiti, dovrà essere consegnata con involucro trasparente suddivisa per numero, mentre alcuni capi di vestiario come cappotti, giacche, vestiti ecc. dovranno essere consegnati su appositi appendiabiti. I capi di vestiario strappati o seriamente danneggiati dall'Appaltatore dovranno essere consegnati in separata confezione.

ART. 18 - SOSTITUZIONE BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI DANNEGGIATA

L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione del vestiario danneggiato o non riparabile per incuria o propria colpa con altro analogo avente le stesse caratteristiche estetiche e merceologiche. Si precisa che il capo non riparabile andrà comunque riconsegnato. Inoltre, si considererà smarrito e dovrà essere sostituito, con le modalità dette in precedenza, qualsiasi capo di vestiario non consegnato nei termini ordinari, che non venga ritrovato e riconsegnato entro 15 giorni dalla segnalazione all'Appaltatore. In caso di capi di biancheria che vengano deteriorati/danneggiati in modo permanente a seguito di una scorretta esecuzione del trattamento, l'appaltatore dovrà farvi fronte a proprie spese a semplice richiesta dell'ASP inoltrata a seguito di ricevimento di formale istanza di rimborso/sostituzione del capo pervenuta dall'interessato o chi per esso. In tali casi, l'interessato contestualmente all'istanza di rimborso, quantifica economicamente il danno sofferto in via forfettaria e lo inoltra al personale Asp che lo notifica alla Ditta. Quest'ultima, provvede al risarcimento del danno, in accordo col famigliare:

a) tramite versamento della cifra corrispondente al valore del capo su conto corrente dell'anziano fornito direttamente dal familiare
b) Con smaltimento del capo danneggiato e fornitura di altro capo di pari valore

Qualora la ditta non ritenga congrua la quantificazione effettuata dal richiedente potrà proporre una nuova stima economica che, se accolta dal richiedente, terminerà con le procedure suddette, contrariamente verrà unilateralmente stabilita dall'ASP [ed in forma inappellabile per la ditta] in ragione dei prezzi correntemente praticati nei locali esercizi commerciali di abbigliamento per gli stessi o equipollenti capi.

ART. 19 - SERVIZIO DI LAVANOLO DI FEDERA E GUANCIALI, DEI TORCIONI E DEI PONCHI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEL VITTO, COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI LAVAGGIO E RICONDIZIONAMENTO

Il servizio comprende la fornitura a noleggio di federa e guanciali, dei torcioni e dei ponci destinati alle attività di distribuzione del vitto, nonché il loro ritiro, lavaggio, sanificazione, ricondizionamento e riconsegna.
L'Affidatario dovrà garantire la costante disponibilità degli articoli necessari al regolare svolgimento del servizio, assicurando un'adeguata dotazione iniziale e il mantenimento di una scorta sufficiente a coprire il fabbisogno della struttura tra un ritiro e il successivo.
La dotazione minima richiesta è riportata nel Capitolato Tecnico alla specifica voce e costituisce il quantitativo minimo da garantire annualmente per tutta la durata dell'appalto.

Tutti gli articoli dovranno essere sottoposti a processi di lavaggio e ricondizionamento conformi alla normativa vigente in materia di igiene e sanificazione dei prodotti tessili destinati ad ambienti socio-sanitari e dovranno essere riconsegnati perfettamente puliti, asciutti, integri e pronti all'uso.
L'Affidatario provvederà al ritiro periodico degli articoli sporchi e alla contestuale consegna di quelli puliti secondo il calendario concordato con ASP, garantendo in ogni momento la continuità del servizio.
Gli articoli che, per effetto dell'usura, risultassero deteriorati, non più idonei all'uso, macchiati in modo permanente, strappati o comunque non conformi ai requisiti di funzionalità, igiene e decoro dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'Affidatario, senza alcun onere aggiuntivo per ASP.

ART. 20 – RICONDIZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE DI MATERASSI, CUSCINI DA POSTURA, TENDE, COPERTINE IN PILE DI PROPRIETA' DI ASP

L'Appaltatore deve provvedere, quale prestazione accessoria avente carattere non continuativo ed esigibile su richiesta, al ritiro ed al ricondizionamento (lavaggio, disinfezione, asciugatura sia delle fodere che delle imbottiture) dei materassi, dei cuscini da postura, delle tende e di copertine di proprietà della Committenza secondo necessità. Prima di procedere al lavaggio, la fodera di materassi e cuscini dovrà essere separata dall'imbottitura. Le fodere subiranno un trattamento di ricondizionamento al pari di tutta la biancheria piana attraverso il lavaggio in acqua. I materassi e i cuscini dovranno garantire il comfort dell'ospite dopo il trattamento. Alla fine del trattamento i materassi e cuscini dovranno essere imbustati singolarmente in sacchi protettivi in polietilene forniti dall'Appaltatore corredati da documentazione comprovante l'avvenuto trattamento. La materasseria dovrà mantenere, qualora possedute, le caratteristiche di prodotto ignifugo. Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i danni e tutte le maggiori spese derivanti da ritardi nelle consegne nonché la sostituzione, a proprie spese, dei materassi e cuscini di proprietà della Stazione appaltante che risultassero danneggiati a seguito di trattamenti eseguiti in modo scorretto.

ART. 21 - MOVIMENTAZIONE: RITIRO, CONSEGNA, TRASPORTO

Nel concetto di movimentazione rientra l'insieme di tutti i servizi di ritiro/riconsegna/trasporto della biancheria piana, delle divise da lavoro, del vestiario degli ospiti o di quant'altro indicato nel presente Capitolato.
La movimentazione consiste nell'effettuazione, con mezzi idonei, dei trasporti necessari tra la struttura e lo stabilimento di ricondizionamento (lavanderia), previa emissione di documento di trasporto riportante in modo analitico le consegne per servizio.
Tutte le operazioni di ritiro della biancheria sporca, consegna di quella pulita e trasporto sono ad esclusivo carico dell'Affidatario e con gestione a proprio rischio. In particolare il processo di movimentazione si articola nelle seguenti fasi e comprende i seguenti oneri a carico dell'Affidatario:

- ritiro dei carrelli contenenti i sacchi dei capi sporchi dal guardaroba della struttura;
- consegna dei carrelli contenenti i capi puliti direttamente al guardaroba della struttura;
- messa a disposizione di tutti i carrelli/contenitori necessari per la movimentazione della biancheria sporca e pulita;
- fornitura dei sacchi in PVC monouso per la raccolta della biancheria sporca, di colore diverso e chiusi con apposito laccio;
- trasporti di andata e ritorno dallo stabilimento di lavanderia al guardaroba della struttura.

La finalità da perseguire sarà quella di garantire che il guardaroba della struttura sia sempre provvisto delle dotazioni/scorte di capi lavati, asciugati, rammendati, stirati, piegati e confezionati secondo le quantità determinate, nell'intesa che in corso di contratto e per ragioni di maggior efficienza del servizio, tali quantità potranno essere oggetto di variazioni in aumento o decremento.
L'Affidatario dovrà garantire il ritiro della biancheria sporca e il rifornimento della biancheria pulita 3 volte alla settimana (da concordare). Stabiliti i giorni della settimana è possibile concordare

eccezionalmente con ASP periodicità diverse a condizione che sia sempre garantita dall'Affidatario la disponibilità delle dotazioni/scorte e cambi richiesti.
Qualora il giorno di consegna coincida con un giorno festivo, l'Affidatario dovrà effettuare il servizio nel giorno immediatamente precedente o successivo, previo accordo con i Responsabili di ogni singola struttura residenziale.
Qualora inoltre l'Affidatario, per cause impreviste, non fosse in grado di rispettare gli orari predeterminati per il ritiro/consegna della biancheria, dovrà darne immediato avviso (anche telefonico) al competente responsabile di struttura.
La riconsegna degli indumenti puliti dovrà avvenire entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data del ritiro, con contemporaneo rilascio di un documento giustificativo riportante la quantità consegnata per ogni servizio, l'indicazione del peso globale dei capi puliti in consegna.
Le consegne dovranno essere garantite in presenza di qualsiasi condizione atmosferica e/o di viabilità e a prescindere da qualsiasi condizione organizzativa interna all'Affidatario. L'Affidatario dovrà provvedere con personale proprio al carico e/o scarico della biancheria dai predetti automezzi, con consegna e ritiro dei capi dai guardaroba interni ad ogni struttura e con ogni spesa a proprio carico.
Saranno a carico dell'Affidatario tutti i danni e tutte le maggiori spese derivanti da ritardi nelle consegne o determinati da consegna di biancheria inidonea o non conforme. L'orario di ritiro e consegna verrà concordato tra ASP e Affidatario, prevedendo in linea di massima la seguente articolazione:
per la consegna e ritiro: fascia oraria 7:30 – 9:00
La biancheria sporca verrà inserita negli appositi sacchi - di colore differenziato in funzione della biancheria contenuta - a cura del personale socio assistenziale in forza alla Struttura. I sacchi, accuratamente chiusi sempre a cura del personale della ASP, verranno fatti confluire presso il locale "biancheria sporca" e caricati sugli appositi carrelli tipo "roll" messi a disposizione dall'Affidatario. Il riempimento dei sacchi avverrà da parte del personale di reparto senza la necessità di effettuare alcun conteggio capi.
Sarà cura dell'Affidatario rilevare mediante idonea apparecchiatura la presenza di eventuale materiale metallico e non all'interno dei sacchi di biancheria sporca. ASP in ogni caso si ritiene sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero per tali ipotesi derivare alla biancheria o ai macchinari.
L'Affidatario metterà a disposizione di ogni struttura residenziale interessata dall'appalto i seguenti materiali e attrezzature, necessari per la raccolta della biancheria oggetto di particolari trattamenti di disinfezione:

- sacchi idrosolubili;
- sacchi impermeabili in polietilene di colore rosso;
- contenitori ermeticamente chiusi.
- sistema di tracciabilità in uscita

Detta biancheria verrà raccolta dal personale ASP nei sacchi idrosolubili, a loro volta inseriti nei sacchi in polietilene rossi e caricati sui contenitori ermeticamente chiusi, da utilizzarsi solo a questo scopo, che dovranno subire il trattamento del lavaggio e della disinfezione dopo ogni viaggio. L'Affidatario è tenuto a fornire i sacchi per la raccolta della biancheria sporca aventi colorazione differenziata o provvisti di banda colorata distintiva in funzione del tipo di biancheria che dovranno contenere. Tali sacchi devono essere in poliestere riutilizzabili, previo ricondizionamento, oppure in polietilene (o materiali similari) monouso, resistenti, a perfetta tenuta per evitare possibili fuoriuscite di liquidi, a chiusura con laccio o con nodo. La fornitura dei sacchi idrosolubili e in polietilene e per la biancheria infetta, distribuiti dall'Affidatario c/o ciascun guardaroba in quantità commisurata ai fabbisogni di biancheria soggetta al lavaggio indicati nel presente capitolato, è compresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.
Il Fornitore deve garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti; gli eventuali danni restano a suo carico.

ART. 22 - PUNTO DI RITIRO/CONSEGNA DEGLI ARTICOLI

I punti di ritiro della biancheria sporca e di riconsegna della biancheria pulita cui l'Affidatario deve fare riferimento sono:

1- il guardaroba della Casa Residenza Anziani, sita in Castelfranco Emilia, Via Circondaria Nord 39.
2- Il Centro Diurno La Clessidra sito in Piumazzo, in Via dei Mille ,26.

ART. 23 - CARRELLI

Per la distribuzione della biancheria pulita e per lo stoccaggio e il trasporto della biancheria sporca, l'Affidatario dovrà utilizzare appositi carrelli da trasporto tipo "roller". Tali carrelli dovranno avere 4 ruote di cui 2 fisse e 2 piroettanti, essere robusti, resistenti, leggeri e maneggevoli, realizzati in acciaio inox o materiali inerti e avere dimensioni di cm.70x80x180H circa e comunque essere compatibili con il decoro e le caratteristiche delle strutture; dovranno inoltre avere almeno 3 pareti e fondo chiuso ed essere provvisti, durante lo stoccaggio ed il trasporto dello sporco, di idoneo sacco di contenimento onde evitare la dispersione di liquidi e materiale biologico.
I carrelli utilizzati per il solo pulito, oppure per il solo sporco o in uso esclusivo al guardaroba per lo stoccaggio della scorta dovranno essere sanitizzati almeno mensilmente. Il percorso dei carrelli utilizzati per il trasporto dello sporco deve prevedere obbligatoriamente il passaggio in zona lavaggio e disinfezione presso lo stabilimento/lavanderia dell'Affidatario prima dell'utilizzo per la consegna del pulito. Per ragioni di maneggevolezza da parte del personale interno, i roller a pieno carico non dovranno superare i 100 Kg. I roller inoltre dovranno essere dotati di etichetta esterna riportante il peso della loro tara, peso da aggiornare in costanza di eventuali manutenzioni che apportino variazioni alla tara. La fornitura dei carrelli per la movimentazione della biancheria è considerata a titolo gratuito o comunque ricompresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.

ART. 24 – SANIFICAZIONE

Sia per i carrelli che per gli automezzi, ogni intervento di sanificazione dovrà essere registrato. Per quanto riguarda gli automezzi, l'Affidatario dovrà indicare il punto in cui sarà apposta la suddetta etichetta, che dovrà essere facilmente individuabile. Gli automezzi e i carrelli per la movimentazione degli articoli puliti privi di etichetta attestante l'avvenuta sanificazione e non saranno considerati igienicamente idonei all'espletamento del servizio.
Le procedure di periodica pulizia e disinfezione degli automezzi e dei contenitori (carrelli, ecc) saranno effettuate con modalità individuate dall'Affidatario, ma tali modalità saranno oggetto di verifica congiunta tra Affidatario e ASP, al fine di verificare il pieno rispetto di quanto disciplinato nel presente capitolato.

ART. 25 - REQUISITI DEGLI STABILIMENTI

Il servizio deve essere effettuato presso locali in regola con le vigenti normative di legge e in possesso delle prescritte autorizzazioni, rilasciate dalle autorità territorialmente competenti, con riferimento all'esercizio degli impianti, all'agibilità dei locali, al trattamento e scarico delle acque reflue, alle emissioni inquinanti, alla prevenzione incendi. In caso di necessità possono essere utilizzati più stabilimenti produttivi, purché in regola con quanto previsto dal presente capitolato.
Gli impianti di lavaggio devono essere dotati di sistemi di depurazione delle acque secondo le norme vigenti in materia nonché consentire il raggiungimento di temperature che assicurino la disinfezione della biancheria e dei capi in genere. I locali devono essere forniti di aree e percorsi separati per la biancheria sporca e per la biancheria pulita in maniera tale da evitarne in ogni fase del processo di lavaggio la commistione.
L'area adibita allo stoccaggio di biancheria sporca e di quella oggetto di trattamenti particolari di disinfezione ed al suo caricamento nelle macchine di lavaggio deve essere completamente isolata, tramite strutture fisse e compatte e separata fisicamente dai locali adibiti alla cernita, allo stiro ed imballaggio della biancheria pulita onde evitarne la commistione. ASP si riserva il diritto di effettuare,

senza alcun preavviso, sopralluoghi presso gli stabilimenti, controllando le procedure di lavorazione con eventuali prelievi di campioni dei prodotti utilizzati.

ART. 26 - MEZZI DI TRASPORTO

Al trasporto della biancheria sporca e di quella pulita devono essere adibiti mezzi idonei rispondenti alla legislazione in materia.

Non è ammesso il contemporaneo trasporto di biancheria sporca-pulita se il mezzo non è appositamente attrezzato mediante individuazione di due apposite zone di carico dell'automezzo ermeticamente separate e aventi accesso distinto direttamente dall'esterno dell'automezzo stesso.

In particolare non sarà possibile effettuare trasporti di biancheria pulita (nuova o ricondizionata) su contenitori (carrelli etc…) o aree di carico di automezzi che abbiano trasportato biancheria sporca se non si sarà prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione. L'Affidatario deve garantire l'igienicità del mezzo adibito al trasporto della biancheria pulita, provvedendo, di volta in volta, alla sua radicale pulizia e disinfezione comprovata da documentazione. Gli automezzi e le zone di carico utilizzati per il trasporto del pulito dovranno essere sanitizzati quotidianamente. Gli addetti al trasporto devono in qualsiasi momento permettere agli incaricati il controllo del vano di carico.

ASP si intende sollevata da ogni responsabilità dovuta all'uso degli automezzi per danni eventualmente causati o subiti dagli stessi o dalle persone incaricate del trasporto durante l'esecuzione del servizio.

ART. 27 – MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e in conformità alle disposizioni del D.M. Clima vigente per il servizio di lavanolo, l'operatore economico deve attestare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi esclusivamente a mezzo di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (ex d.P.R. 445/2000), compilando l'apposito Modello di Autocertificazione CAM allegato alla documentazione di gara.

A pena di esclusione, l'operatore economico deve assumere l'impegno formale ed irrevocabile ad adempiere a tutte le specifiche tecniche e clausole contrattuali ambientali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le prove documentali e le certificazioni ufficiali non dovranno essere inserite nell'offerta tecnica, in quanto i CAM oggetto della presente procedura sono configurati quali condizioni essenziali del servizio.

"Successivamente all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione (DEC)/RUP procederà alla verifica di conformità delle dichiarazioni rese in sede di offerta (CAM Lavanolo/Tessili). A tal fine, l'operatore economico aggiudicatario dovrà esibire, entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i mezzi di prova definitivi come previsto nel capitolato tecnico e comunque dai CAM di riferimento (quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni di prodotto, schede tecniche dei detergenti, autorizzazioni degli impianti di lavaggio). la mancata corrispondenza rispetto a quanto autocertificato comporterà la revoca dell'aggiudicazione, la segnalazione all'ANAC e l'eventuale incameramento della garanzia provvisoria."

I controlli del DEC non si esauriscono prima del contratto, ma proseguono in corso di esecuzione:

Verifiche periodiche: Campionamenti sui tessuti consegnati e controlli a sorpresa presso la lavanderia industriale.

ART. 28 – ONERI A CARICO AFFIDATARIO

Sono a carico della Ditta affidataria, e ricompresi nel prezzo al pezzo offerto, gli adempimenti sotto indicati ove non già citati all'interno del capitolato:

- Il trasporto con personale e automezzi adeguati ed idonei alle normative vigente in materia;
- lo scarico e posizionamento della merce presso i locali individuati da ASP per lo stoccaggio della stessa;
- Il confezionamento della merce con modalità tali da preservarla integra durante il trasporto e posizionamento e permettere l'individuazione del tipo di prodotto (denominazione) e di utilizzo;

- Il mantenimento dei requisiti e conformità alle leggi o disposizioni imperative nazionali o europee che dovessero essere emanate in corso di appalto in merito ai prodotti forniti con – qualora ricorra il caso – sostituzione della merce non più idonea che risulti ancora depositata e confezionata presso ASP;
- La designazione di una figura referente cui compete il controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato. La Ditta affidataria comunica il recapito telefonico di detto referente per ogni comunicazione in merito alla gestione dell'oggetto del contratto. Tale figura dovrà garantire la reperibilità almeno negli orari di ufficio al fine la corretta comunicazione e gestione dell'oggetto stesso del presente contratto. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto referente si intendono fatte direttamente alla Ditta affidataria;
- Ogni altra attività non indicata a carico di ASP e necessaria al corretto svolgimento della fornitura;

ART. 29 – DANNI A PERSONE O COSE, COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

L'Aggiudicatario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati all'Amministrazione Appaltante e/o a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l'Amministrazione Appaltante ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori da ogni eventuale pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.
L'Aggiudicatario provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere della Committenza, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la Committenza, addebitandone all'Aggiudicatario i relativi costi.
L'Aggiudicatario è tenuto a stipulare o dimostrare di avere in corso di validità idoneo contratto di assicurazione della **responsabilità civile per danni a terzi (RCT)** comprensivo della copertura assicurativa della **responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO).**
L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a Euro 3.000.000,00 unico per sinistro, persona lesa e per danni ad animali o cose e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni minime della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:
relativamente alla garanzia RCT:

- l'estensione alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori della ditta aggiudicataria, compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'estensione alla responsabilità civile dell'Aggiudicatario per danni ai capi oggetto di lavaggio/pulitura;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Aggiudicatario - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere - ovvero dagli stessi detenute;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni alle cose di terzi, in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

relativamente alla garanzia RCO:

- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.
A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.
Costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 30 - PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

L'Affidatario è tenuto al rispetto della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le strutture e i locali della ASP.
ASP fornirà all'Affidatario informazioni relative ai rischi presenti negli ambienti di lavoro dei propri dipendenti e il nominativo dei responsabili di riferimento, in occasione di specifici incontri con i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione.
ASP fornirà inoltre informazioni relative alle misure di contenimento dei rischi da interferenza rilevati nell'ambito delle attività appaltate. Verranno fornite indicazioni su modalità di contenimento dei rischi (procedure aziendali e allegati) e modalità e frequenze di controllo adottate sulle attività in appalto e subappalto, in osservanza del D. Lgs. 81/08.
L'Affidatario è tenuto a fornire ad ASP un estratto della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 riferita alle attività svolte presso la stessa, unitamente ai nominativi dei responsabili dell'Affidatario in materia di Prevenzione e Protezione.

ART. 31 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

La responsabilità dell'affidatario, per inadempimenti degli obblighi assunti o per perimento dell'oggetto della concessione soggiace alla disciplina del Codice Civile.
Eventuali danni arrecati a persone e/o a cose, conseguenti ad un comportamento negligente, dovranno essere risarciti. L'affidatario è tenuto a garantire ad ASP senza soluzione di continuità il servizio in parola anche in caso, a titolo esemplificativo, di sopravvenute interruzioni dovuti a guasti o malfunzionamenti delle attrezzature/impianti.

ART. 32 – CONTROLLI, NON CONFORMITA' E AMMANCHI

ASP si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni richieste o presupposte dal presente capitolato, anche presso i locali lavanderia utilizzati.
L'Affidatario ha l'obbligo di controllare che gli articoli consegnati siano in buono stato di confezione e manutenzione, ben lavati, asciugati e stirati ed immuni da difetti che possano compromettere il loro uso, la funzionalità ed il decoro.
ASP ha inoltre facoltà di controllare che i capi siano immuni da vizi e difetti che possano compromettere in tutto o in parte l'utilizzo e la funzionalità dei medesimi, nonché il decoro del personale.
ASP vigilerà costantemente sul servizio e può richiedere all'Affidatario l'introduzione di particolari tecniche di lavaggio, nonché l'uso di determinate procedure.
È facoltà di ASP effettuare appositi e periodici controlli presso la propria Struttura, allo scopo di verificare la consistenza quantitativa di biancheria nel "guardaroba" sulla base del volume indicato.

Ogni eventuale non conformità rilevata dal ASP sarà tempestivamente notificata e segnalata all'Affidatario il quale, entro il termine perentorio in essa indicato, dovrà dimostrare di risolvere quanto contestato mediante l'evidenza oggettiva di tutte le operazioni, atti o documenti comprovanti l'adeguamento agli standard di prestazione richiesti dal ASP e indicati nel presente capitolato. L'inottemperanza totale o parziale a quanto prescritto dal presente articolo potrà comportare l'applicazione di penale e la risoluzione del contratto secondo le modalità successivamente specificate.
Il personale della Ditta deve garantire la massima collaborazione con il personale ASP e deve pure essere disponibile, a richiesta di quest'ultima, ad incontri presso ASP per chiarimenti o esigenze inerenti il servizio.
Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 33 - CLAUSOLE SOCIALI, APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PARI OPPORTUNITÀ (Art. 57, Art. 11 e Allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023)

Clausola Sociale di Stabilità Occupazionale

Al fine di garantire la continuità e la stabilità occupazionale, nonché la tutela dei livelli retributivi dei lavoratori, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire il riassorbimento prioritario del personale operante alle dipendenze del gestore uscente, addetto all'esecuzione del medesimo servizio alla data di pubblicazione della presente procedura, così come risultante dall'elenco del personale fornito dalla Stazione Appaltante. Il riassorbimento del personale è subordinato alla compatibilità con l'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le reali esigenze tecnico-organizzative previste dal nuovo piano di gestione del Servizio GAP. L'operatore economico concorrente dovrà allegare all'Offerta Tecnica una specifica proposta contrattuale di riassorbimento, illustrando l'assorbimento del personale uscente in armonia con la propria struttura organizzativa.
Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario è obbligato ad applicare al personale impiegato nelle attività contrattuali il seguente CCNL: **LAVANDERIE INDUSTRIALI,** o un contratto collettivo equivalente che garantisca ai lavoratori le medesime tutele economiche, normative e sindacali.

Pari Opportunità Generazionali, di Genere e Inclusione Lavorativa (Allegato II.3)

In applicazione dell'art. 57, comma 2-bis e dell'Allegato II.3 del Codice, l'operatore economico si impegna a garantire, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la sostituzione del personale cessato, all'occupazione di: Giovani di età inferiore a 36 anni; Donne. L'operatore economico è esonerato dal rispetto della quota del 30% esclusivamente nei limiti e per i profili professionali ad altissima specializzazione e qualificazione operanti nel settore delle dipendenze patologiche (GAP) non reperibili sul mercato occupazionale di riferimento, previa formale e motivata comunicazione alla Stazione Appaltante in sede di avvio del servizio.
Adempimenti Documentali Obbligatori in Sede di Gara
A pena di esclusione dalla presente procedura, i concorrenti devono produrre i seguenti documenti in seno alla Documentazione Amministrativa: Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad applicare la clausola sociale di riassorbimento e a garantire la quota di occupazione giovanile e femminile del 30% per le nuove assunzioni.
Rapporto / Relazione sulla parità di genere: Per operatori con oltre 50 dipendenti: Copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale depositato, con attestazione di trasmissione alle rappresentanze sindacali e al consigliere di parità. Per operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e fino a 50: Impegno formale a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale.

ART. 34 - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

Il Fornitore per tutta la durata dell'appalto dovrà garantire un livello costante di qualità microbiologica dei tessili trattati, mediante una accurata valutazione dei rischi, un sistema di monitoraggio e controllo della bio contaminazione che coinvolga l'intero processo di pulizia dei capi, dall'ingresso dei tessili fino alla consegna degli stessi all'utente finale, nel rispetto degli standard in applicazione della normativa vigente.

ART. 35 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

ASP, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'impresa aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.
Si riporta di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di inadempienze che comportano l'applicazione di una sanzione pari al 1‰, del valore dell'appalto:

a) Fornitura di attrezzatura, carrelli, divise e biancheria piana aventi caratteristiche differenti da quelle descritte nel presente capitolato o non in buono stato. Applicazione della penale e sostituzione entro 48 ore.
b) Inadeguato confezionamento biancheria pulita. «es. involucri lacerati, assenza di sigillatura, mancata separazione»).
c) Violazione dei profili orari e giorni del trasporto concordati con l'Amministrazione senza preavviso. (salvo preavviso scritto da rendersi almeno 24 ore prima»).
d) Ripetuti ritardi nella consegna di almeno 5 articoli nell'arco di un mese solare;
e) Ripetuti ammanchi di tutti gli articoli oggetto del presente capitolato, la penale scatta «a partire dal 3° ammanco accertato» o «un ammanco superiore al 2% del lotto».
f) Ripetuti danneggiamenti di capi di vestiario imputabili al fornitore (almeno n. 5 capi nell'arco dello stesso mese).
g) reiterata errata compilazione dei documenti di trasporto (almeno n.5 nello stesso mese);
h) mancato utilizzo di apposito mezzo di trasporto per la biancheria sporca-pulita come da art. 26.
i) Utilizzo di detergenti o prodotti chimici non conformi ai criteri ambientali minimi o diversi da quelli dichiarati e approvati in sede di offerta. (applicazione della penale e Sostituzione immediata dei prodotti chimici e lavaggio di ripristino dei lotti contaminati).
j) Consegna di lotti di biancheria/tessili privi delle caratteristiche ambientali offerte (es. fibre non certificate, presenza di sostanze vietate oltre le soglie CAM): applicazione della penale e ritiro immediato della fornitura e sostituzione a carico dell'Appaltatore entro 24 ore.

Qualora la somma delle penali superi il 10% dell'ammontare contrattuale, la stazione appaltante rileva la grave inadempienza.
Al verificarsi del quarto inadempimento la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna indennità e compenso, oltre al risarcimento delle spese sostenute per garantire comunque il servizio.
L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore inadempiente.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso, l'applicazione di una penale mantiene impregiudicato il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore.

Per gravi o per ripetute (almeno tre) inadempienze, rispetto a quanto previsto nel foglio condizioni, l'ASP si riserva il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna indennità e compenso, oltre al risarcimento delle spese sostenute per garantire comunque il servizio.

ART. 36 - RISOLUZIONE

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., anche nelle ipotesi di seguito elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 37 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14

ART. 38 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente.
Le fatture emesse dovranno essere le seguenti:

a) **Biancheria Piana;**

b) **Divise per gli operatori della Casa Residenza Anziani;**
c) **Divise per gli operatori del Centro Diurno;**
d) **Biancheria degli ospiti.**

L'elenco degli operatori divisi per Casa Residenza Anziani e il Centro Diurno verrà fornito alla ditta al momento dell'avvio del servizio.

Eventuali cambi/aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.

Asp Delia Repetto si obbliga a effettuare il pagamento spettante alla ditta esecutrice a **trenta giorni** dalla data di ricevimento della fattura elettronica (attestata dall'arrivo in piattaforma), fatti salvi i divieti di procedere al pagamento previsti da norme vigenti con riferimento, alle verifiche prescritte nei confronti dell'affidatario.

La fattura dovrà essere intestata a:

A.S.P. Delia Repetto - Via Circondaria Nord n. 39 - 41013 Castelfranco Emilia (Mo) C.F. 80005470366 e P.IVA 02558870362 - codice univoco UF69MR

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- il nome del creditore e il relativo codice fiscale e partita iva;
- l'oggetto della prestazione;
- l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- IVA;
- I dati del contratto;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- numero e tipologia degli interventi effettuati;

Si precisa che l'ente rientra tra i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione tenuti all'applicazione dello **"Split Payment**".

Inoltre ricordiamo che i dati del contratto e il CIG devono essere inseriti in apposito campo della fatturazione elettronica (blocco informatico **2.1.2 "Dati Ordine di Acquisto"** oppure blocco **2.1.3 "Dati Contratto"**).

ART. 39 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'affidatario si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Egli assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge e si impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, si impegna ad inviare la comunicazione mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;

tutti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è acceso il conto corrente), con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;

i nominativi e le generalità dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;

l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto).
Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 comporta, ex art. 6, comma 4, L. 136/2010, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. L'affidatario deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il committente non esegue alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi. L'affidatario si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG)

ART. 40 - COMPETENZA E CONTROVERSIE

Il direttore dell'esecuzione del contratto è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, ed in particolare al D.lgs. 36/2023.
Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente, si considera competente il foro di Modena**.**

ART. 41 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e successive modifiche e integrazioni, e del codice di comportamento aziendale approvato con Deliberazione n. 22 del 15 settembre 2023.

ART. 42 – GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto (art. 106 del Codice)

GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore è obbligato a costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.
La garanzia è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASP.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda ASP, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di

avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici da parte di ASP, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
L'importo della garanzia può essere diminuito qualora l'appaltatore sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali previste dall'art. 106, co. 8 D. Lgs. 36/2023.

ART. 43 - TUTELA DEI DATI PERSONALI. RISERVATEZZA

I dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di gara saranno trattati dalla Stazione Appaltante nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge.
L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del servizio, assicurando il rispetto di tale obbligo anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori.
Qualora l'esecuzione del servizio comporti il trattamento di dati personali per conto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario sarà nominato, con successivo e separato atto, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e sarà tenuto a rispettare le istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante e ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza.".

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi della normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni.

Titolare del Trattamento
ASP DELIA REPETTO, con sede in Via Circondaria Nord, 39, tel. 059925880 , e-mail info@aspdeliarepetto.it, PEC: aspdeliarepetto@legalmail.it , nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti:
tel. 044 35 72 02 81, e-mail dpo@robyone.net; PEC dpo.robyone@ronepec.it;

Informazioni sui dati raccolti

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ANAGRAFICI, IDENTIFICATIVI, DI CONTATTO, FISCALI, BANCARI NONCHE' GIUDIZIARI (ART. 10 GDPR)

Finalità trattamento

A. Stipula di contratti sotto forma di atto pubblico amministrativo, scrittura privata autenticata, scrittura privata, scambio di lettere commerciali;
B. Gestione procedure di selezione del contraente per affidamenti di lavori, servizi e forniture;
C. Adempimento e rispetto degli obblighi di legge relativi alla pubblicità legale e alla normativa sui contratti pubblici.

Base giuridica del trattamento

Senza il consenso espresso, quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte (art. 6 lett. b del GDPR).

Senza il consenso espresso, quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 lett. c del GDPR).

Le finalità su elencate, trovano richiamo, a titolo esemplificativo, nei seguenti riferimenti normativi:

L. N. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."; D.P.R. 131/1986 "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"; D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (così detto "Codice dei Contratti pubblici"); D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."; Legge 69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Categorie destinatari dei dati

- Enti ed Autorità Pubblici;
- Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società fornitrici di altri servizi (quali, ad esempio, servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc.);
- Personale e collaboratori autorizzati dall'Ente;
- BDNA (Banca dati Nazionale Antimafia);
- Imprese di assicurazioni;
- Banche ed istituti di credito;
- Legali e società di recupero crediti;
- Professionisti in rapporto contrattuale con l'Ente;
- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Trasferimento dei dati ad un paese terzo: No

Periodo di conservazione dei dati

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. La informo, tuttavia, che i suoi dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Obbligatorietà fornitura dei dati, motivazione e conseguenze mancata comunicazione

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione del contratto richiesto. In mancanza di comunicazione non sarà possibile procedere alla sua esecuzione.

Fonte di origine dei dati

Raccolti presso l'interessato, o tramite terzi in ipotesi di verifiche condotte a norma di legge sulle autocertificazioni presentate.

Esistenza di processi decisionali automatizzati: NO.

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati. Alle stesse potranno avere accesso i soggetti espressamente designati dall'Istituto come autorizzati o responsabili del trattamento dei dati personali, i quali effettueranno le operazioni ivi inerenti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Diritti degli Interessati

In qualsiasi momento, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 del GDPR), ottenerne la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento (art. 16, 17 e 18 del GDPR). Potrà, infine, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15 par. 1 lett. f del GDPR).

L'interessato potrà esercitare i propri diritti mediante l'invio di una richiesta email al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.

La Direttrice
Sandra Dott.ssa Pivetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sandra Pivetti
21/10/2026 14:48:02 UTC+0200